



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO  
PROVINCIA DI VARESE  
**Settore PIANIFICAZIONE**

N°79 /duemiladiciassette/Reg. Ord./SB/sq

li, 26/07/2017

Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (APPLICAZIONE D.P.R. 753/80).

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Nord – Via Ernesto Brera, 28 – 20126 Milano, UA 17.07.2017 RFI\_DPR\_MI.ULN/A0011/P/2017/0003182 assunta agli atti del Comune di Somma Lombardo in data 17.07.2017 – prot. 17249, avente ad oggetto “*Richiesta di Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria*”, con la quale è stata richiesta l'adozione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...”;*

VISTO l'art. 55 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale...*”;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR n. 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

### ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Somma Lombardo, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/1980, **entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito web istituzionale, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.**

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e sul sito web istituzionale;
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia alla Prefettura di Varese;
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Linee Nord – Via Ernesto Brera, 28 – 20126 Milano – PEC: [rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it),
- affissa nelle bacheche presenti sul territorio comunale, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

### RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38, 48 e 63 (e successive modifiche art. 32 L. 689/81) e del DPR n. 753/1980, fatti salvi ed impregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento sarà esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dell'Ente;
- ricorso al TAR Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line dell'Ente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

*Responsabile del procedimento: arch. Stefania Rita Quartieri.*

IL SINDACO  
firmato digitalmente  
**BELLARIA STEFANO**